



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19010

Torino, 24 maggio 2019

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 22.5.2019 a Cuneo tra Subalcuneo e Canalese (serie A);
- Rilevato in fatto che i giocatori BRIGNONE Manuel (Subalcuneo) e EL KARA Yehia (Canalese) sono stati ammoniti per reciproche scorrettezze;
- Considerato in diritto che la condotta dei giocatori BRIGNONE Manuel (Subalcuneo) e EL KARA Yehia (Canalese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett- b) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore BRIGNONE Manuel (Subalcuneo) la sanzione pecuniaria di Euro 100;  
infligge al giocatore EL KARA Yehia (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino